



ASSOCIAZIONE ITALIANA
**PROFESSORI DI
DIRITTO PENALE**

**DiP
LaP**

Laboratorio
Permanente
di Diritto e
Procedura
Penale

La riforma dei delitti contro la persona

Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP

**Atti dei seminari di discussione in collaborazione
con il DiPLaP**

Edizioni

DiPLaP

Collana DIPLAP
del Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale

Comitato scientifico

Roberto Flor (Direttore)

Giandomenico Dodaro (Vicedirettore)

Fabio Salvatore Cassibba

Rossella Fonti

Ciro Grandi

Enrico Maria Mancuso

Marco Pierdonati

Vico Valentini



Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale
Via Fontana, 28 – 20122 Milano (Italia)
C.F. 97664840150
Web: <http://labdirpen.wix.com/diplap>

2023 - DiPLaP Editor
ISBN: 978-88-940949-5-4

Publicazione destinata esclusivamente alla distribuzione online
Creative Commons 2023
Attribuzione - Non commerciale - 2023



La riforma dei delitti contro la persona

**Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP
Atti dei seminari di discussione in collaborazione
con il DiPLaP**

A cura di

Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e
Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale

**Edizioni
DiPLaP**

INDICE

Introduzione	1
RIFORMA DEI REATI DOLOSI CONTRO LA VITA E L'INTEGRITÀ FISICA	
Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Roberto Bartoli e Antonio Vallini	
PROPOSTA DI ARTICOLATO	5
RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO	19
1. Appunti <i>de iure condendo</i> in tema di procreazione medicalmente assistita – tutela dell’embrione – tutela dell’identità genetica Antonio Vallini	20
2. Reati codicistici in materia di interruzione di gravidanza: questioni <i>de iure condendo</i> Antonio Vallini	34
2-bis. Note a margine delle proposte in tema di procreazione medicalmente assistita – tutela dell’embrione – tutela dell’identità genetica – interruzione di gravidanza Luciano Eusebi	45
3. La riforma dei delitti di omicidio doloso (art. 575, 576, 577 e 578 c.p.). Brevi considerazioni Enrico Ambrosetti	50
4. La riforma delle circostanze aggravanti dell’omicidio Gianluca Gentile	52
5. Prospettive di riforma in materia di suicidio assistito e omicidio <i>pietatis causa</i> Gianluca Gentile	65
6. Relazione di accompagnamento alla proposta di riforma degli artt. 579-580 c.p. Maria Beatrice Magro	79
6-bis. Note a margine alla relazione e proposta di articolato elaborata dalla prof.ssa Beatrice Magro, avente ad oggetto le fattispecie di “omicidio del consenziente” e “istigazione o aiuto al suicidio” Antonio Vallini	87

7. Osservazioni su colpa in attività illecita, omicidio preterintenzionale e art. 586 c.p. Stefano Canestrari e Matteo Leonida Mattheudakis	89
8. Lineamenti di una riforma delle fattispecie qualificate dall'offesa alla vita e all'incolumità personale Giovannangelo De Francesco	94
9. Progetto di riforma dei delitti di lesioni Annamaria Peccioli	99
10. Intervento medico in assenza di consenso Marco Pelissero	105
11. Doping: stato dell'arte e futuribili Sergio Bonini	111
11-bis. Note a margine in tema di omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale, aggravanti dell'omicidio, atto medico arbitrario, delitti di doping Luciano Eusebi	118
12. Criticità e proposte di soluzione de iure condendo in ordine ai delitti di cui agli artt. 588, 591, 593 c.p. Fabio Basile	121
12-bis. Note a margine alle proposte di riforma dei delitti in ordine ai delitti di cui agli artt. 588, 591, 593 c.p. Antonio Vallini	128
12-ter. Note a margine in tema di delitti contro l'embrione umano e la maternità, di reati di omicidio e fattispecie a struttura preterintenzionale, di abbandono di persona incapace Marco Pelissero	129
Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Enrico Mario Ambrosetti ed Emanuele La Rosa	
Preterintenzione e reati aggravati dall'evento Guido Piffer	135
I delitti di omicidio e le questioni di fine vita Antonella Massaro	149
Prospettive di riforma dei reati in materia di procreazione medicalmente assistita: le soluzioni suggerite dal Gruppo di ricerca per la riforma dei reati dolosi e preterintenzionali contro la vita e l'integrità fisica Vincenzo Tigano	159

RIFORMA DEI REATI COLPOSI CONTRO LA PERSONA

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro
coordinato da Andrea Castaldo e Sergio Seminara

PROPOSTA DI ARTICOLATO	181
RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO	
Relazione sulla nuova bozza di articolato <i>Matteo Caputo</i>	191
Il regime di responsabilità penale dell' esercente una professione sanitaria <i>Matteo Caputo</i>	195
Tutela penale della sicurezza sul lavoro, linee-guida e "buone prassi". Considerazioni per una proposta di modifica degli artt. 589 e 590 c.p. in materia di infortuni sul lavoro <i>Alberto De Vita</i>	209
Omicidio e lesioni sul lavoro <i>Giuseppe Losappio</i>	219
Omicidio e lesioni stradali <i>Stefano Preziosi</i>	223
Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Andrea Castaldo e Marco Venturoli	
Prevenzione antinfortunistica e selettività della "risposta" penale <i>Alberto De Vita</i>	231
La riforma dei reati colposi contro la persona nelle prospettive di riforma della colpa <i>Giuseppe Losappio</i>	241
Omicidio e lesioni stradali <i>Stefano Preziosi</i>	243
La disciplina della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie. La proposta di riforma dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale <i>Matteo Caputo</i>	251
Analisi propositiva della prima bozza di articolato Aipdp sulla «non punibilità dell' esercente le professioni sanitarie» <i>Andrea Perin</i>	271

I reati colposi contro la persona. Parola d'ordine: differenziazione! Gaetano Scalise	281
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Osservazioni sull'impronta deflattiva delle proposte di riforma dell'Aipdp in materia di circolazione stradale e attività sanitaria Matteo Leonida Mattheudakis	285
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RIFORMA DEI REATI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE E MORALE

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Antonio Cavaliere

PROPOSTA DI ARTICOLATO	297
------------------------	-----

RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

La riforma dei reati contro la libertà personale Cristiano Cupelli	299
------------------------------------------------------------------------------	-----

La disciplina codicistica relativa ai delitti contro la libertà morale: spunti di riflessione per una futuribile riforma Giulio De Simone	313
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Note minime sulle proposte Cupelli e De Simone per la riforma dei reati contro la libertà personale Vincenzo Militello	325
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Vincenzo Militello ed Emanuele La Rosa

Osservazioni sulla proposta di riforma dei delitti contro la libertà morale discussa dall'AIPDP Attilio Nisco	331
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Brevi osservazioni sulla proposta di riforma dei delitti contro la libertà morale discussa dall'AIPDP Federico Bacco	339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RIFORMA DEI REATI CONTRO LA LIBERTÀ E L'AUTODETERMINAZIONE SESSUALE

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Sergio Seminara

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	347
------------------------------	-----

PROPOSTA DI ARTICOLATO	353
------------------------	-----

Sezione II – Atti del seminario di discussione
a cura di Giuliano Balbi e Licia Siracusa

Spigolature a margine del seminario “La riforma dei reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale” Marta Bertolino	359
Osservazioni sulle proposte in materia di reati sessualmente connotati del gruppo di lavoro dell’AIPDP Anna Maria Maugeri	363
Per una tipizzazione della produzione e diffusione di “pedo-pornografia domestica” Malaika Bianchi	391
Il reato di adescamento di minorenni. Problemi interpretativi e prospettive di riforma Sofia Braschi	407

RIFORMA DEI REATI CONTRO L’INVIOLABILITÀ DEL
DOMICILIO, LA TUTELA DELLA VITA PRIVATA E DEI
SEGRETI, LA LIBERTÀ E LA PERSONALITÀ INFORMATICA

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro
coordinato da Alessandra Rossi

ARTICOLATO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Riservatezza e sicurezza informatica, identità digitale Lorenzo Picotti, Roberto Flor, Ivan Salvadori	423
Reati contro il diritto alla riservatezza Stefano Fiore	449
Rivelazione di segreto professionale e rivelazione di segreti scientifici o commerciali (artt. 622 e 623 c.p.) Alessandra Rossi e Maurizio Riverditi	479

Sezione II – Atti del seminario di discussione
a cura di Lorenzo Picotti e Marco Venturoli

Reati contro l’inviolabilità del domicilio, la tutela della vita privata e dei segreti, la libertà e la personalità informatica Vincenzo Bruno Muscatiello	489
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Rivelazione di segreti, violazione del domicilio (anche informatico) e tutela della vita privata Vito Plantamura	509
Sulla proposta di riforma del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Marta Lamanuzzi	519
Introduzione agli interventi della seconda sessione Lorenzo Picotti	547
Reati contro l'inviolabilità del domicilio, la tutela della vita privata e dei segreti, la libertà e la personalità informatica Francesco Cajani	549
Reati contro la riservatezza e la sicurezza informatiche, nonché l'identità digitale Giuseppe Vaciago	557
Reati contro la riservatezza della vita privata Stefano Fiore	561
Un timido tentativo di riforma alla tutela apprestata alla corrispondenza: gli articoli 616, 618, 619 e 620 c.p. Maristella Amisano	565
Identità digitale e tutela penale Roberto Flor	573
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Sono maturi i tempi per un suo <i>restyling</i> ? Ivan Salvadori	579
Intervento alla Tavola rotonda Lorenzo Picotti	593
RIFORMA DEI REATI IN MATERIA DI FAMIGLIA E FORMAZIONI SOCIALI ESISTENZIALI	
Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro coordinato da Silvia Larizza, Silvio Riondato, Costantino Visconti	
PROPOSTA DI ARTICOLATO	599
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	
Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenti. Relazione Silvio Riondato	607

Allegato in materia di incesto Interventi di <i>Adelmo Manna, Silvio Riondato, Alberto di Martino, Alessandra Giunti</i>	617
Allegato in materia di maltrattamenti	
Piattaforma provvisoria per la riformulazione dell'art. 572 c.p. <i>Silvia Larizza</i>	633
Contributo <i>Antonella Merli</i>	637
Osservazioni su una possibile riforma dell'art. 572, a partire dalla piattaforma provvisoria elaborata da Silvia Larizza <i>Alessandro Spina</i>	643
Note minime in tema di modifiche all'art. 572 c.p. <i>Alessandro Roiati</i>	645
Contributo <i>Elisabetta Palermo</i>	647
Per una riformulazione dell'art. 572 c.p.: quadro di sintesi delle posizioni espresse <i>Silvia Larizza</i>	649
Allegato in materia di violazione degli obblighi di assistenza	
Contributo <i>Paolo Pittaro e Natalina Folla</i>	651
Contributo <i>Alessandro Spina</i>	655
Brevi riflessioni in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (artt. 570 - 570-bis c.p.) <i>Alessandro Roiati</i>	657
Articolato definitivo <i>Paolo Pittaro e Natalina Folla</i>	661
Sezione II – Atti del seminario di discussione a cura di Alessandro Spina e Giandomenico Dodaro	
Interpretazione teleologica e reati contro la famiglia <i>Angelo Costanzo</i>	665
Contributo all'incontro di studio di AIPDP in collaborazione con DiPLaP sulla Riforma dei reati in materia di famiglia	675

Paola Farinoni

Tutela della persona nell'ambito delle relazioni familiari. Prospettive di riforma dei delitti contro la famiglia Lara Ferla	689
Il delitto di incesto: tra foro interno e foro esterno Adelmo Manna	713
Sulla proposta di abolizione del delitto di “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” Giandomenico Dodaro	725
La convivenza quale requisito tipizzante della fattispecie di maltrattamenti in famiglia. Una proposta di lavoro Tommaso Trincherà	729
A proposito di maltrattamenti e violenza domestica Silvia Larizza	745
Conclusioni Silvio Riondato	751

RIFORMA DEI REATI CONTRO L'UMANITÀ E
L'EGUAGLIANZA

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro
coordinato da Mauro Catenacci

ARTICOLATO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	755
Opinione dissenziente in tema di genocidio Alessandro Bondi	767

Sezione II – Atti del seminario di discussione
a cura di Gaetana Morgante e Giandomenico Dodaro

I delitti contro l'umanità e l'uguaglianza: alcune osservazioni sulla proposta del gruppo di lavoro della Aipdp Gabriele Fornasari	775
I delitti contro l'umanità e l'uguaglianza Paolo Caroli	789
Intervento Alessandra Galluccio	795

RIFORMA DEI REATI CONTRO LA SALUTE PRIVATA E
PUBBLICA E CONTRO L'INCOLUMITÀ PRIVATA E PUBBLICA

Sezione I – Risultati del gruppo di lavoro
coordinato da Massimo Donini

Relazione finale	801
1. Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.) <i>Alberto Gargani, Stefano Zirulia, Donato Castronuovo</i>	801
2. I reati ambientali <i>Carlo Ruga Riva</i>	820
3. La disciplina degli stupefacenti <i>Marco Gambardella</i>	828

Sezione II – Atti del seminario di discussione
a cura di Luca Masera e Licia Siracusa

Presente e futuro del diritto penale dell'ambiente <i>Carlo Ruga Riva</i>	849
Le proposte di riforma in materia di stupefacenti: gli illeciti a tutela di interessi individuali <i>Marco Gambardella</i>	857
<i>Brevi note (scettiche) sull'opportunità di introdurre una nuova categoria di delitti di pericolo individuale</i> <i>Alexander Bell</i>	871
Osservazioni sulla categoria dei delitti di pericolo concreto individuale nella proposta di riforma <i>Chiara Perini</i>	881
Osservazioni sulla proposta di riforma dei reati ambientali del Gruppo di studio dell'Associazione dei professori di diritto penale <i>Licia Siracusa</i>	889

OSSERVAZIONI SULLA CATEGORIA DEI DELITTI DI PERICOLO CONCRETO INDIVIDUALE NELLA PROPOSTA DI RIFORMA *

Chiara Perini

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. “Rischio da produzione o da prodotto” e perimetro della proposta di riforma. – 3. Sul *tipo* dei delitti di pericolo concreto individuale. – 4. Spunti per la tutela della “vittima indifferenziata” in prospettiva *multidisciplinare endosistemica*.

1. Premessa.

La proposta in tema di “*Reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica*”, formulata dal gruppo di ricerca coordinato dal Professor Massimo Donini nell’ambito della più ampia iniziativa promossa dall’AIPDP sulla riforma dei reati contro la persona, delinea prospettive di intervento di ampio respiro e grande interesse. Partendo da tale consapevolezza, la presente occasione di riflessione si concentrerà soltanto su alcuni aspetti dello scenario complessivamente tracciato dagli studiosi, in prevalenza tratti dalla Sezione I della *Relazione finale*¹.

2. “Rischio da produzione o da prodotto” e perimetro della proposta di riforma.

Uno spunto iniziale è offerto dal titolo stesso della Sezione: «*Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.)*»², ove un dettaglio – senz’altro non casuale, ed anzi di per sé decisamente evocativo – è rappresentato dall’abbreviazione “etc.” che chiude l’elenco esemplificativo dei settori di tutela considerati. Il ricorso al termine “eccetera”, infatti, allude evidentemente alla circostanza che gli ambiti espressamente menzionati non esauriscono di per sé il potenziale spettro di intervento della proposta di riforma, la quale – soprattutto con riferimento alla nuova categoria dei «delitti di pericolo concreto individuale»³ – potrebbe coinvolgere anche altri campi *analoghi*.

Un primo interrogativo concerne, dunque, il possibile raggio d’azione delle soluzioni di tutela prospettate dal gruppo di ricerca e – soprattutto – l’individuazione del *fattore* dal quale un simile tracciato possa essere influenzato. Al riguardo, l’elenco attuale dei settori rilevanti (*i.e.* «sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci») potrebbe suggerire una chiave di lettura, e cioè che il campo di intervento (lasciato - letteralmente - *aperto* nel titolo della Sezione) dipenda dalle caratteristiche *oggettive* del *vettore del rischio* per i beni finali considerati (ossia vita e salute umana): un filo rosso tra gli ambiti menzionati sembra infatti potersi rintracciare nella circostanza che l’offesa dipenda da un rischio sprigionato da un “ciclo produttivo” o da

* Il testo riproduce, con minimi aggiustamenti e note, l’intervento orale svolto nel ruolo di *discussant* in occasione del seminario organizzato dalla AIPDP e da DiPLaP “*Reati contro la salute e l'incolumità privata e pubblica: proposte di riforma*” il 15 ottobre 2021.

¹ AA. VV., *Relazione finale*, disponibile sul sito dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) al seguente indirizzo: https://www.aipdp.it/allegato_prodotti/65_Relazione_FINALE_VIII_Gruppo.pdf

² Sezione I (A. GARGANI - S. ZIRULIA - D. CASTRONUOVO), *Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.)*, in questo *Libro*.

³ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 14 ss. Sul punto, v. più ampiamente oltre nel testo.

un “prodotto” in senso tecnico-industriale.

Se ritenuta plausibile, siffatta ricostruzione potrebbe riverberarsi positivamente soprattutto su un problema, invero rimasto sul tappeto nella proposta: quello di fornire al legislatore le coordinate essenziali per procedere alla tipizzazione dei nuovi “delitti di pericolo concreto individuale”, che «non dovrebbero assumere portata a carattere generale (sulla falsariga del [...] delitto di *mise en danger de la personne d'autrui*, previsto dall'art. 223-1 c.p. francese)» e «dovrebbero, invece, essere [...] specifiche e tassative figure, espressive di istanze preventive meritevoli di particolare considerazione dal punto politico-criminale»⁴. Isolando il *vettore del rischio* per i beni finali a partire dalla sua *oggettiva fisionomia*, come qui suggerito, le nuove figure criminose potrebbero risultare, appunto, *trasversali* – ma non generiche, né ubiquitarie – in quanto incentrate sulla gestione (in ottica *preventiva*) di un rischio contro la vita e la salute che sia un rischio in senso lato (ma *tipico*) “da produzione e da prodotto”⁵.

Una conferma circa la verosimiglianza della lettura avanzata pare potersi trarre dall'opzione – considerata nella *Relazione finale* – di prevedere «una fattispecie di condotta pericolosa nel settore del contagio di virus (ad esempio e soprattutto HIV)»⁶.

La casistica del “contagio di virus” con riguardo all'HIV comprende senz'altro ipotesi, ove il vettore del rischio di offesa per i beni finali “vita” e “salute umana” è riconducibile al concetto di fattore *costitutivo* di un “ciclo produttivo” o a quello di “prodotto”: si pensi, ad esempio, all'impiego di emoderivati infettati da virus HIV, rispetto al quale una strategia preventiva potrebbe ben comprendere un reato di “pericolo concreto individuale” secondo il modello ipotizzato dal gruppo di ricerca. Tuttavia il contagio da HIV annovera anche, come noto, ipotesi *differenti*, totalmente estranee al *tipo* del “rischio da produzione o da prodotto” come, ad esempio, i casi di trasmissione del virus per via sessuale. Ebbene, al riguardo merita di essere valorizzato (e in ciò sta la conferma della chiave di lettura proposta) il fatto che rispetto a tale ultima fattispecie l'istanza della dottrina sia quella di prevedere un “delitto di pericolo *personale*”⁷ (e non – si badi – “*individuale*”) quale articolazione *anticipata* della più ampia strategia di tutela della «*persona* (nel contesto delle fattispecie di lesioni personali e omicidio)»⁸ con «un soggetto passivo *determinato*»⁹, da collocare all'interno del Titolo XII Libro II c.p.

In altre parole, pur nell'identità – per così dire – *biologica* del vettore di rischio (il virus HIV in quanto tale) e nella sovrapposibilità delle *proiezioni offensive* a carico dei beni finali (a causa del contagio da HIV, vita e salute umana sono esposte infatti alle medesime conseguenze nocive nell'uno e nell'altro caso), ciò che distingue l'area di riferimento dei nuovi “delitti di pericolo concreto *individuale*” è la pertinenza a un rischio *tipico* “da produzione o da prodotto”; ove questo manchi, la strategia di tutela *preventiva* dei *medesimi* beni finali al cospetto dello *stesso* potenziale d'offesa si differenzia, dando origine alla diversa – benché contigua – categoria dei “delitti di pericolo *personale*”¹⁰.

⁴ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 18.

⁵ Per l'identificazione tipologica di tale rischio e le relative implicazioni prasseologiche e normative, cfr. per tutti C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Giuffrè, 2004, 33 ss., 140 ss., 355 ss., 524 ss.; nonché – se consentito – C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, 2010, 266 ss., per la lettura dell'analisi di Piegallini come tassello, fondamentale nella dottrina italiana, della «prospettiva esosistemica» (ivi, 5) al concetto di rischio.

⁶ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 19.

⁷ Cfr. A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in *Legisl. pen.*, 9 settembre 2020, 4 s.

⁸ A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, cit., 2.

⁹ A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, cit., 3.

¹⁰ In merito alla contiguità strutturale tra i delitti di pericolo *personale* e *individuale*, cfr. A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, cit., 3, ove comunque si prospetta – per scartarla in quanto «disonica rispetto alla criteriologia classificatoria adottata dal legislatore del 1930» l'ipotesi di collocare le fattispecie in parola in «un unico e innovativo Titolo – “*Dei delitti di pericolo personale e individuale*” – da articolare in due Capi, in dipendenza della determinatezza o meno del destinatario del pericolo».

Identificare un “rischio da produzione o da prodotto” come *fattore perimetrale* dei nuovi “delitti di pericolo concreto individuale” potrebbe consentire di argomentare anche in merito alla più coerente collocazione sistematica degli stessi. Fermo restando che la rilevanza dei beni giuridici in gioco e la natura *trasversale* delle fattispecie in parola dimostrerebbero l'inadeguatezza di un posizionamento *extra codicem* (anche *ex art. 3-bis c.p.*), tra le alternative prospettate nella proposta di riforma¹¹ la *magnitudo* offensiva intrinseca al citato *rischio tipico* (derivante dalle caratteristiche proprie del processo tecnico-industriale in senso oggettivo quali, ad esempio, la serialità, la standardizzazione, la ciclicità, la continuità della produzione) fa apparire, infatti, maggiormente rappresentativo del disvalore degli illeciti in questione un futuro Capo IV (*Dei delitti di pericolo individuale*) Titolo VI Libro II c.p.: una simile sistemazione consentirebbe, infatti, di marcare – nella cornice del «comune pericolo» che attraversa il Titolo VI – il legame di tali nuovi delitti con la proiezione *anche* sovra-individuale della propria offensività¹².

3. Sul tipo dei delitti di pericolo concreto individuale.

Anche alla luce dell'ampia indagine comparatistica che ha messo in evidenza i molteplici ruoli strutturali assunti dal pericolo nelle fattispecie incriminatrici utilizzate negli ordinamenti stranieri per la tutela della vita e della salute nei settori considerati¹³, il gruppo di ricerca propone di formalizzare in quanto tale la presenza, nel sistema, della categoria dei *delitti di pericolo concreto individuale*, articolandola ulteriormente rispetto ai titoli di reato già esistenti.

L'analisi dimostra infatti come il tessuto codicistico e, in particolare, il Titolo VI Libro II c.p. comprenda *ab origine* delitti riconducibili a tale *tipo*: si tratta, da un lato, degli artt. 437 e 451 c.p. nella parte riferita alla gamma di condotte – dolose o colpose – antitetiche rispetto all'obiettivo della prevenzione di «infortuni sul lavoro» e, dall'altro lato, degli artt. 445 e 452 c.p. «in riferimento alla somministrazione – dolosa o colposa – di medicinali pericolosi»¹⁴. Il citato Titolo VI è attraversato in realtà da «due modi di intendere l'incolumità pubblica e correlativamente il “pericolo comune”»: in una dimensione *collettiva* [...] e in una dimensione *individuale*, ove ‘comune’ significa “di chiunque” si trovi in una determinata situazione, a prescindere dalla sua identità»¹⁵. Invero, la prima coppia di norme è funzionale solo in parte alla tutela dell'incolumità pubblica, posto che la prevenzione degli infortuni sul lavoro pone al centro non tanto «l'interesse [...] di una collettività, ma quello di singole persone (ad es., quello dell'incolumità dell'operaio, unico addetto ad una determinata macchina)»¹⁶. Analogamente, nella seconda fattispecie, «ad essere preso in considerazione è il singolo individuo (ad es., l'acquirente), quale “rappresentante” ed esponente della collettività dei potenziali cessionari»¹⁷ dei medicinali pericolosi.

La distinzione si chiarisce maggiormente grazie alla dicotomia che distingue tra *indeterminatezza in senso qualitativo* e *in senso quantitativo*. Mentre i delitti di pericolo comune predominanti nel Titolo VI poggiano su una indeterminatezza in senso quantitativo,

¹¹ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 18.

¹² Non convince invece pienamente l'opzione di prevedere un autonomo Titolo XII-bis (*Dei delitti di pericolo individuale*) dopo il Titolo XII Libro II c.p. (cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 18): sul piano offensivo, infatti, i delitti di pericolo concreto individuale inciderebbero sul medesimo bene giuridico preso in considerazione dal (solo) Capo I (*Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale*) di tale Titolo, sicché una collocazione dei nuovi reati in posizione paritaria rispetto all'attuale Titolo XII non pare del tutto coerente sul piano logico-giuridico.

¹³ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 8 ss.

¹⁴ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 16.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 17.

incriminando un'offesa che incide su una collettività indistinta, i delitti di pericolo concreto individuale già compresi nel Titolo in questione orbitano attorno a un concetto di indeterminazione in senso qualitativo, poiché qui l'offesa incide su un «singolo indeterminato quale rappresentante – *rectius*, esponente – [di una] collettività»¹⁸. Strutturalmente, quindi, le fattispecie citate da ultimo poggiano sull'elemento della «indifferenza della vittima, che può essere chiunque»¹⁹: un *quivis de populo* indifferenziato, interscambiabile, fungibile, come è naturale che sia – lo si sottolinea ancora – il soggetto *esposto* a un “rischio da produzione o da prodotto” nello scenario tecnico-industriale moderno²⁰.

Tuttavia, anche se lo scopo di tutela dei delitti di pericolo concreto individuale è la prevenzione del pericolo a carico di un singolo individuo e non di una collettività ampia e indistinta, il nesso di tali fattispecie con una proiezione collettiva e sovra-individuale non può essere reciso, perché questo “singolo”, questo “chiunque” è in ogni caso *individuato* proprio *in quanto* esponente di una collettività in realtà *determinata*, come detto, *per relationem rispetto* al vettore di rischio di volta in volta rilevante (sia esso rappresentato dall'attrezzatura da lavoro, dal farmaco o dall'alimento pericolosi, ecc.).

Un elemento di diversità rispetto ai *veri* reati di comune pericolo (quelli offensivi di una collettività indeterminata, cioè) è piuttosto che, nei reati di pericolo concreto individuale, il potenziale d'offesa sprigionato dal vettore del rischio *non è diffusivo* (²¹), ma si concentra sul singolo soggetto che viene *in contatto* con esso (il lavoratore addetto al macchinario insicuro, l'acquirente dell'alimento o del farmaco pericoloso, ecc.).

Da quanto detto si può quindi ricavare un *corollario*, e cioè che i delitti di pericolo concreto individuale *non sono delitti di “disastro”*: in altri termini, non annoverano tra i propri elementi strutturali un evento macroscopico di danno che funga da *innesco* del fattore di rischio per i beni finali²²; e ciò in quanto in tali fattispecie il potenziale d'offesa è generato o comunque attivato *direttamente* dalla condotta tipica, che introduce un fattore di rischio nel processo produttivo o nel prodotto.

Un'ulteriore conferma circa la pertinenza della categoria di illeciti in commento all'ambito di tutela interessato da un “rischio da produzione o da prodotto” si ricava, poi, dal modello di incriminazione prescelto dal gruppo di ricerca: i delitti di pericolo concreto individuale, infatti, sono tipizzati secondo lo schema – registrato anche nello scenario comparatistico²³ – del «pericolo “astratto-concreto”», ove il giudizio di accertamento del pericolo concreto è qualificato da una *base* (fattuale) – ovviamente – *parziale* perché definita all'esito di un processo di *astrazione* «dalle concrete o peculiari condizioni psico-fisiche e di salute in cui versò il soggetto passivo dell'azione»²⁴. In sostanza, dunque, la relazione di pericolo come elemento *attuale* e *costitutivo* del *tipo* dei reati in parola (e, in questo senso, *concreta*)²⁵ si proietta verso i beni della vita e della salute di quella che – parafrasando, *mutatis mutandis*, altra nota espressione dottrinale penalistica – è la “vittima-modello” nell'ambito di tutela di volta in volta considerato. Il che appare pienamente coerente con l'essenza standardizzata, seriale e omologata della produzione e dei prodotti tecnico-industriali e dei relativi (eventuali) rischi²⁶.

¹⁸ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 16.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ V. *supra* § 2.

²¹ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 17.

²² Cfr. per tutti A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Giappichelli, 2005, 115 ss., 274 ss.

²³ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 10.

²⁴ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 20.

²⁵ Cfr. per tutti F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, II ed., Giuffrè, 1994.

²⁶ Cfr. nell'analisi comparatistica, ad esempio, le fattispecie spagnole che, secondo un orientamento

Nella proposta formulata dal gruppo di ricerca si segnalano, infine, alcuni snodi nevralgici, e cioè: (a) il ruolo dell'eventuale *evento lesivo*, successivo alla condotta produttiva del pericolo; (b) il trattamento sanzionatorio e l'istanza per la valorizzazione, in senso premiale, di condotte *lato sensu* riparatorie.

Sub (a) – Dall'indagine comparatistica emerge che in alcuni ordinamenti stranieri «la verifica di puntuali eventi lesivi (quali malattie o morti) può rilevare come aggravante; fermo restando che di regola non viene elevata ad elemento costitutivo dell'illecito»²⁷, mentre «la repressione dell'effettiva lesione dei beni giuridici in questione rimane sulla carta affidata alle fattispecie comuni d'evento contro la persona, talvolta aggravate dalla violazione di specifici doveri cautelari»²⁸. Il gruppo di ricerca, invece, soppesa l'opportunità di attribuire o meno all'eventuale evento lesivo «un ruolo sostanzialmente assimilabile a quello di una condizione oggettiva di punibilità»²⁹.

Al di là delle considerazioni *funzionali* svolte con riguardo ad entrambi i corni dell'alternativa nella *Relazione finale*, occorre notare che l'evento lesivo in parola parrebbe avvicinarsi di molto ad una condizione oggettiva di punibilità c.d. *intrinseca*, finendo per incarnare in sostanza l'offesa (*finale*) che lo strumento penale (anche allo stadio del pericolo concreto individuale) intende *tendenzialmente* prevenire. Al netto dell'antagonismo che una simile previsione sembrerebbe esprimere rispetto alla finalità preventiva del complessivo disegno di tutela penale perseguito, è forse possibile formulare, quindi, qualche perplessità circa la sua piena rispondenza ai principi generali del sistema³⁰.

L'esigenza di circoscrivere l'area di rilevanza penale del pericolo concreto individuale, correttamente posta dal gruppo di ricerca³¹, potrebbe essere presa in carico lungo una prospettiva diversa, investendo sul *rigore* del giudizio di accertamento del pericolo concreto³²: ad esempio, sotto l'aspetto del "metro", che sia *nomologico* al di fuori di ogni fungibilità con omologhi di matrice esperienziale³³; oppure sul versante del "grado" del pericolo al quale ancorare la rilevanza penale del fatto, anche in dipendenza – secondo il noto modello di *Angioni* – dei reciproci livelli delle comminatorie edittali tra reati di pericolo e correlati reati di danno³⁴.

Peraltro, proprio la *consistenza* offensiva (il *grado*) del pericolo concreto potrebbe rafforzare la legittimazione della previsione di reati *colposi* di pericolo concreto individuale³⁵, posto che a livello sistematico il reato colposo di pericolo rappresenta una forma *eccezionale* di anticipazione della tutela, come dimostrano tradizionalmente proprio i reati contro la pubblica incolumità³⁶. E appare, in questo senso, condivisibile che i proponenti comunque circoscrivano la variante in parola alla sola "colpa grave"³⁷.

Sub (b) – Sul versante del trattamento sanzionatorio prefigurato per i nuovi delitti di pericolo

interpretativo, richiedono di «accertare l'effettiva idoneità lesiva della condotta (ad es. attraverso leggi scientifiche di copertura), ma non di identificare il singolo consumatore posto in pericolo» (AA. VV., *Relazione finale*, cit., 10).

²⁷ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 9.

²⁸ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 10.

²⁹ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 20.

³⁰ Cfr. per tutti M. ROMANO, *Commentario sistematico del Codice penale*, sub Art. 44, § 11, vol. I, III^a ed., Giuffrè, 2004, 478 s.

³¹ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 20.

³² La cui (per certi versi, insuperata) complessità di ricostruzione e verifica in sede giudiziale è stata peraltro da ultimo segnalata da D. PULITANÒ, *Legalità penale e nomofilachia*, in *Sist. pen.*, n. 12, 2022, 71.

³³ Viceversa cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 20.

³⁴ Profilo toccato in AA. VV., *Relazione finale*, cit., 20 s.

³⁵ Cfr. in tal senso AA. VV., *Relazione finale*, cit., 21 s.

³⁶ Sul punto sia consentito il rinvio a C. PERINI, voce *Pericolo e colpa*, in *Enc. dir., I Tematici*, vol. II – *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Giuffrè, 2021, 932 ss.

³⁷ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 20.

concreto individuale, concordando ovviamente con il richiamo al principio di proporzione nella definizione delle future cornici edittali³⁸, pare degno di attenzione in particolare il riferimento a «misure sanzionatorie di contenuto interdittivo-inabilitante, calibrate e aderenti alla tipologia di attività esercitata»³⁹ che si applicherebbero alla variante colposa degli stessi, per la quale viceversa l'impiego della pena detentiva dovrebbe essere ridotto al minimo. Il punto merita approfondimento, posto che potrebbe preannunciare innovazioni nel catalogo delle pene accessorie oppure presentarsi come un tassello di un più ampio progetto riformatore nella direzione di pene alternative edittali⁴⁰.

Il gruppo di ricerca sottolinea poi l'opportunità di valorizzare eventuali «condotte di neutralizzazione del pericolo e di ripristino di condizioni di sicurezza» con un approccio graduale, che distingue quelle meritevoli di produrre una «mitigazione della pena» da quelle legittimanti financo l'«estinzione del reato»⁴¹. Torna quindi in primo piano, ancora una volta, il *genus* delle «condotte riparatorie», ormai ampiamente presente sia nella parte generale che nella parte speciale del sistema. I proponenti, anzi, si richiamano espressamente – prospettandone una mutuazione per la categoria dei delitti di pericolo concreto individuale – ai «moduli già positivamente sperimentati nell'ambito della sicurezza e della salute del lavoro»⁴².

È chiaro qui il riferimento al meccanismo estintivo delle *contravvenzioni* antinfortunistiche disciplinato dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, che trova applicazione generale nel settore in forza dell'art. 301 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Un simile accostamento – a ben guardare – non fa che sottolineare ancora una volta la circostanza che i *delitti* di pericolo concreto individuale presentano «profili strutturali tipici dell'illecito contravvenzionale»⁴³, nonché una «matrice sostanzialmente 'contravvenzionale'»⁴⁴ in quanto incentrati sull'«inosservanza di norme prevenzionistiche»⁴⁵.

Rispetto ad altri canali normativi che consentono di incentivare condotte di rimozione o mitigazione delle conseguenze pericolose del reato⁴⁶, lo schema definito dal d.lgs. n. 758/1994 attiva un percorso orientato ad una definizione anticipata del procedimento con estinzione del reato⁴⁷, veicolato dalla formulazione di una prescrizione di contenuto tecnico da parte dell'organo accertatore che svolga funzione di polizia giudiziaria. Sul piano funzionale, il meccanismo in parola favorisce il ripristino di condizioni di sicurezza in caso di pericolo per il bene protetto e produce un effetto di depenalizzazione in concreto della responsabilità penale, ammettendo «il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa» (art. 21, comma 2, d.lgs. n. 758/1994).

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 21.

⁴⁰ Come noto, recentemente coltivato sempre in seno all'AIPDP. Cfr. il documento *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, pubblicato a marzo 2021 a conclusione del lavoro svolto dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. F. Palazzo, reperibile al seguente indirizzo: <https://www.aipdp.it/aipdp-documenti/La-riforma-del-sistema-sanzionatorio/Linee-di-riforma-in-tema-di-pene-alternative-edittali-i-coordinatore-del-gruppo-prof-Francesco-Palazzo/>.

⁴¹ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 21.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 17.

⁴⁴ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 20.

⁴⁵ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 17. Con riguardo ai delitti di pericolo concreto individuale già presenti nel sistema considerazioni analoghe erano già svolte da T. PADOVANI, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, tra storia e politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Giuffrè, 1985, 453, 458.

⁴⁶ Come, ad esempio, la circostanza attenuante comune *ex art. 62 n. 6 c.p.* o l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato *ex art. 168-bis*, comma 2, c.p.

⁴⁷ Eventualità che tuttavia l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rende possibile anche per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova in forza del nuovo art. 464-ter.1 c.p.p., relativo alla fase delle indagini preliminari.

Il presupposto, dunque, è che nella cornice edittale del reato *de quo* figuri la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Circostanza, quest'ultima, che dovrà essere presa in considerazione nel caso di un'eventuale estensione del modello in commento ai *delitti* di pericolo concreto individuale. Così come – stante la trasversalità dei futuri delitti di pericolo concreto individuale – dovrà badarsi a che, nei campi di tutela di volta in volta considerati, il sistema di *law enforcement* preveda la presenza di organi accertatori dotati di competenze tecniche adeguate a decifrare il “rischio da produzione o da prodotto”, così da formulare le pertinenti prescrizioni⁴⁸.

4. Spunti per la tutela della “vittima indifferenziata” in prospettiva *multidisciplinare endosistemica*.

L'ambientazione politico-criminale della proposta di riforma comprende il richiamo ai seguenti elementi: il recente «incremento della domanda di tutela *penale* rispetto alle minacce per la vita e la salute umana potenzialmente derivanti da attività produttive, o comunque socialmente utili»⁴⁹; la funzione di supplenza in chiave *compensativa* cui il diritto penale è stato chiamato nell'assenza o a fronte della disfunzionalità di strumenti di tutela extrapenalici, ma con effetti *deformanti* rispetto ai propri principi costitutivi e strutture portanti; gli esiti *frustranti* delle aspettative delle persone offese, cui la disciplina penalistica è comunque pervenuta⁵⁰.

In tale cornice, emerge l'opportunità di riflettere sulla possibilità di attivare – *all'interno* della prospettiva penalistica (e dunque in ottica *endosistemica*) – percorsi e modalità di presa in carico della vittima, suscettibili di raccogliere un maggior grado di soddisfazione da parte della stessa.

Come detto, nei settori considerati dalla proposta di riforma, la vittima è la “vittima-modello”, un soggetto *indeterminato in senso qualitativo*, ma individuabile *in quanto esponente della collettività percorsa* dal vettore del rischio (“da produzione o da prodotto”)⁵¹. Sicché – al di là dell'impatto che il fatto di pericolo concreto individuale potrebbe produrre sul singolo; soggetto, quest'ultimo, che peraltro potrebbe anche non essere necessario identificare in quanto tale⁵² – l'*interlocutore* del sistema penale rispetto al fascio di interessi pertinenti alla vittima del reato è proprio *tale* collettività.

Raccogliendo dunque l'istanza, chiaramente espressa nella *Relazione finale*⁵³, a coltivare un approccio *multidisciplinare* nella messa a punto della strategia di tutela, non pare ozioso valutare l'utilità di promuovere sul punto – secondo le cadenze di una *sinergia endosistemica* – una integrazione *funzionale* tra diritto penale e giustizia riparativa.

Grazie all'attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 18, l. 27 settembre 2021, n. 134, le coordinate normative del rapporto – nella sostanza, *multidisciplinare* – tra giustizia

⁴⁸ Peraltro con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 un meccanismo estintivo ricalcato sul modello del d.lgs. n. 758/1994 è stato introdotto rispetto alle *contravvenzioni* «in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande» con i nuovi artt. 12-ter - 12-nonies della l. 30 aprile 1962, n. 283; «fattispecie contravvenzionali di frode alimentare pericolosa per la salute [queste ultime, che] possono essere a pieno titolo considerate ipotesi di pericolo *individuale*» (A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, cit., 13). Il comma 1 del citato art. 12-ter prevede nondimeno alcune condizioni limitative, e cioè che: le contravvenzioni non «concorrano con uno o più *delitti*» (corsivo aggiunto); abbiano «cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie»; e «per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto».

⁴⁹ AA. VV., *Relazione finale*, cit., 2.

⁵⁰ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 3 s.

⁵¹ V. *supra* § 3.

⁵² Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 10

⁵³ Cfr. AA. VV., *Relazione finale*, cit., 4.

penale e *Restorative Justice* sono definite nel Titolo IV del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nonché per il tramite dei numerosi *raccordi* che lo stesso decreto delegato ha tracciato all'interno del sistema penalistico sia sostanziale, che processuale.

Benché il dialogo con vittime collettive rappresenti tuttora anche per la giustizia riparativa una frontiera sfidante⁵⁴, alcuni elementi della «Disciplina organica» di cui al citato Titolo IV paiono favorire un'apertura dei programmi riparativi a soggetti “coinvolti dal reato” in quanto *comunità*: *i.e.* come “gruppo” definito su base identitaria e non quale semplice sommatoria di individui⁵⁵. Al di là del principio generale che prevede «il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa» e dell'obiettivo della «ricostituzione dei legami con la comunità» cui i programmi devono tendere⁵⁶, merita attenzione nella prospettiva qui considerata la possibilità che al programma partecipino anche «enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato», nonché «chiunque altro vi abbia interesse»⁵⁷, in un contesto nel quale il legislatore – all'evidenza consapevole della *duttile creatività* tradizionalmente propria della *prassi* della *Restorative Justice* – ha volutamente lasciato aperta la tipologia dei programmi riparativi (art. 53, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022).

⁵⁴ Cfr. per tutti G. MANNOZZI - G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, 2017, 19 s.

⁵⁵ Un settore in tal senso emblematico è rappresentato dalla c.d. *Environmental Restorative Justice*, che ricorre alla giustizia riparativa come strumento di risposta ai conflitti generati da reati contro l'ambiente. Per un primo inquadramento dei nessi funzionali tra diritto penale e giustizia riparativa in questo ambito, sia consentito il rinvio a C. PERINI, *Restorative Justice and Environmental Criminal Law: A Virtuous Interplay*, in *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*, a cura di B. PALI - M. FORSYTH - F. TEPPER, Palgrave MacMillan, 2022, 51 ss.

⁵⁶ Rispettivamente art. 43, comma 1, lett. c), e comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 150/2022.

⁵⁷ Rispettivamente art. 45, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 150/2022.